



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE

n. 2185 del 19 LUG. 2021

OGGETTO: Liquidazione compensi I semestre 2021 - Art.11 del Regolamento Avvocatura comunale

Il Responsabile del II settore

VISTO:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare l'art. 23;
- l'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente;
- l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, relativo all'erogazione dei compensi professionali al personale dell'Ente che riveste il profilo professionale di "Avvocato";
- il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con deliberazione della G.M. del 26 gennaio 2016 n. 48, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali che forma parte integrante e sostanziale del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi agli artt. 11 e seguenti del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Modica;

Premesso:

- che nel corso dell'anno 2021 si sono conclusi diversi procedimenti giudiziari, come da relazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, presso le varie autorità giudiziarie e che la liquidazione di tali compensi segue la normativa vigente nel periodo in cui gli stessi sono maturati;
- che la normativa in oggetto prevede ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 che agli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano corrisposti i compensi professionali;
- che tali compensi non possono essere superiori alla retribuzione annua pari ad € 44.097,17 in quanto ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.L. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (finanziaria 2014) le somme da corrispondere non possono superare il tetto massimo della retribuzione fondamentale annua che ammonta a tale cifra;

- che il superiore trattamento economico complessivo è stato calcolato ai sensi della Circolare n. 12/2011 del MEF, da cui si evince che, *“quando sono previste misure di contenimento del trattamento economico complessivo dei dipendenti, vanno considerate ai fini della definizione oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, i.i.s. ove prevista, ecc) anche quelle componenti del trattamento economico aventi carattere fisso e continuativo qual è senz’altro il compenso professionale”*. Computo che è stato ripreso e condiviso dalla Corte dei Conti Sez. Riunite n. 56/2011, oltre che dalle Corti territoriali (Corte dei Conti, Sez. Piemonte, delib. n. 164/2015 e Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, delib. n. 187/2015); in tale accezione, i compensi professionali, essendo parte di retribuzione a carattere fissa e continuativa, pensionabile e tassata, essi rientrano nel *“trattamento economico complessivo”*, per formare il limite del *“massimo raddoppio”*. Poiché il *quantum* dei compensi è soggetto a forte variabilità (dovuta al mancato pagamento per anni da parte degli Enti, come dimostrano le numerosissime cause innanzi ai tribunali del lavoro, o al variare della quantità e qualità del contenzioso, ecc.), il limite del trattamento economico complessivo deve essere riferito non a quello effettivamente percepito, ma deve rapportarsi all’ammontare dei compensi legali maturati di diritto (anche se non corrisposti) e, quindi, al trattamento economico teorico annuo riferito al 2013, poiché è a tale riferimento temporale che il legislatore fa cenno nel corpo della norma (con riguardo allo stanziamento); questa impostazione è oggi rispecchiata nel più autorevole parere del 17.7.2015 della Corte dei Conti;

Considerato che per tale attività l’Avvocato Comunale ha, ai sensi del vigente regolamento comunale di avvocatura, diritto alla liquidazione delle relative parcelle per l’attività svolta e comunque fino all’ammontare previsto;

Rilevato che ai sensi dell’art. 11 lett. C) 1 comma del regolamento comunale di avvocatura: *“Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata dal Responsabile del II settore con determinazione dirigenziale, sulla base della notula predisposta dall’avvocato che ha trattato la causa, redatta secondo il Regolamento Ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale”* e che ai sensi del 5° comma della lett. c) dell’art. 11 del Regolamento comunale dell’avvocatura *“La liquidazione dei compensi verrà effettuata con periodicità quadrimestrale sulla base di notule redatte dall’avvocato per i giudizi per i quali è conferito mandato alle liti”*

Viste:

- la nota prot. n. 220/U.L. del 16.07.2020 con la quale l’avvocato relaziona in ordine all’esito delle cause e alle sentenze pervenute nel corso del primo semestre 2021;
- le notule presentate dall’Avvocatura redatte in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 *“Regolamento recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”* e le norme vigenti regolamentari in particolare secondo quanto previsto dall’art. 11 del regolamento dell’avvocatura approvato con delibera di Giunta comunale n. 135 del 20.06.2016;
- il relativo prospetto contabile con il quale l’ufficio personale contabile ha computato il calcolo degli oneri previdenziali e contributivi nonché l’IRAP a carico del datore di lavoro, secondo il prospetto che si allega, fino all’ammontare previsto;

Ritenuto che nulla osta al riconoscimento e pagamento delle suddette spettanze, per le cause già definite positivamente nel 2021 nel rispetto delle competenze e modalità previste;

Visto l’O.R.E.L.;

Vista la legge Reg. n° 48/91

Visto il TT. UU. Degli Enti locali n° 267/00;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge 114/2014

Visto il D.M. n. 55/14;

Visto il Regolamento dell'Avvocatura comunale;
Per i motivi in premessa descritti

DETERMINA

1. Di dare atto che all'avv. Miriam Dell'Ali per le prestazioni rese relative ai procedimenti conclusi nel primo semestre 2021, ai sensi e nei termini di cui all'art. 11, spetta l'importo complessivo al lordo degli oneri riflessi e delle ritenute di legge come da allegato prospetto;
2. Di impegnare la somma di € al capitolo 40/55 dell'esercizio finanziario 2020 in corso di formazione;
3. Di liquidare all'Avv. Miriam Dell'Ali, dell'Ufficio Avvocatura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale la somma, come da allegato prospetto contabile, che si allega, di € 44.097,17 da imputare per € 35.995,91 al cap. 40/54 e per € 8.191,26 al cap. 40/55 a titolo di compenso professionale, la somma di € 10.495,12 al cap.40/22 a titolo di Cpdel, la somma di € 3.748,25 al cap. 91/01 a titolo di Irap;
4. Di trasmettere copia della presente all'ufficio Buste paga per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile P.O. del II settore
Dott. Giampaolo Bella



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1808	19/07/2021	E 35.995,91	40/54	2021
1809	✓ ✓	E 8.191,26	40/55	2021
1811	✓ ✓	E 10.495,12	40/22	2021
1812	✓ ✓	E 3.748,25	91/1	2021

Modica, _____

19/07/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 LUG. 2021 al - 4 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione